

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
VIA G. MEZZACAPO N. 39 SALA CONSILINA (SA)

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 17 del 30 dicembre 2013
OGGETTO

Approvazione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio.

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno trenta del mese di dicembre (30-12-2013) dalle ore 16,50 presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo n. 39, si è riunito il Consiglio dei Delegati convocato con lettera raccomandata del Presidente del Consorzio del 18-12-13, protocollo n. 2590, ai sensi degli artt. 13 e 18 dello Statuto. Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
POTIGNANO GIUSEPPE	X	
FORNINO GIUSEPPE	X	
MORELLO GIUSEPPE	X	
DI BRIZZI MICHELE	X	
TREZZA MARIO UBALDO	X	
MAZZA GIOVAMBATTISTA	X	
ALLIEGRO FRANCESCO	X	
GALLO PAOLO	X	
MORELLO CONO		X
CESTARO NICOLA	X	
BELLOMO FRANCESCO		
(Componente provinciale di diritto)	X	
GALIANO MICHELE		
(Componente provinciale di diritto)		X
DI CANDIA MICHELE		
(Componente provinciale di diritto)		X

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Morello, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro ed il Responsabile del Settore finanziario del Consorzio Dott. Antonio Burzo.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella seduta pubblica del Consiglio e pone in discussione l'argomento di cui al n. 7 dell'ordine del giorno: "Approvazione del Regolamento del Consiglio dei Delegati".

Illustra ai Consiglieri che la Deputazione Amministrativa con Deliberazione n. 147 del 6-11-2013, ha apportato delle modifiche al Regolamento del Consiglio dei

Delegati approvato con la precedente Deliberazione Deputatizia n. 26 del 18-1-2006. In particolare, evidenzia che le modifiche hanno interessato gli articoli 5, 9 e 12 del Regolamento.

Il Consiglio dei Delegati

Esaminate le seguenti modifiche al Regolamento del Consiglio dei Delegati, approvate con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 147 del 6-11-2013:

- 1) Il titolo dell'art. 5 è così modificato: "Rimborso spese"; il testo dell'art. 5 è così modificato: "Ai componenti gli Organi Consorziali spetta il rimborso spese ai sensi dell'art. 12, lett. d) dello Statuto".
- 2) L'art. 9, comma 2, è così modificato: "Il Consiglio dei Delegati è altresì convocato su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, dello Statuto".
- 3) L'art. 12, comma 2, è così modificato: "Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti"; il comma 5 dell'art. 12 viene cancellato.

Acquisito il parere di legittimità circa la presente deliberazione;

Richiamato l'art. 12 dello Statuto;

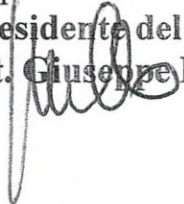
Delibera con votazione palese e all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento del Consiglio dei Delegati, con le modifiche sopra riportate ed adottate con Deliberazione Deputatizia n. 147 del 6-11-2013.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)

Dott. Giuseppe Morello

Avv. Emilio Sarli



***Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di
Diano e Tanagro – Sala Consilina (SA)***

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Regolamento del Consiglio dei Delegati

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 1

Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle Leggi e dallo Statuto; approva i piani e i programmi dell'attività consortile.

2. Il Consiglio dei Delegati è composto da dieci consiglieri eletti dall'Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto, e quattro membri di diritto, di cui tre nominati dall'Amministrazione Provinciale di Salerno e uno nominato dalla Regione Campania. I membri di diritto hanno voto deliberativo.

3. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali dei consorziati e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente, consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

Art. 2

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio, nell'ambito della Legge Regionale del 25 febbraio 2003 n. 4 e dello Statuto, organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i propri lavori secondo il presente Regolamento.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 3

Consiglieri

1. L'elezione dei Consiglieri si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dall'art. 12, lett. a) dello Statuto.

Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei Delegati nella prima seduta.

L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Deputazione Amministrativa si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei Delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

In caso di mancata accettazione della Carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento.

Art. 4

Decadenza del Consigliere

1. Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive al Consiglio, cessa dalla carica elettiva, così come cessa dalla carica il Consigliere che non ottempera all'obbligo di astensione previsto nell'art. 28 dello Statuto. La cessazione dalla carica elettiva avviene anche nelle altre ipotesi disciplinate nell'art. 23 dello Statuto.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. L'assenza deve essere giustificata per scritto e con adeguate motivazioni entro 7 (sette) giorni dalla data in cui è stato tenuto il Consiglio al quale il consigliere non ha partecipato. La decisione circa la giustificazione o meno dell'assenza spetterà al Consiglio che si pronuncerà nella seduta immediatamente successiva a quella rispetto la quale il consigliere è risultato assente. La decisione verrà deliberata a maggioranza dei presenti.

4. La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consortili.

5. Nel caso di vacanza delle cariche, si provvede a norma dell'art. 25 dello Statuto.

Art. 5

Rimborso spese

1. Ai componenti gli Organi Consorziali spetta il rimborso spese ai sensi dell'art. 12, lett. d) dello Statuto.

Art. 6

Presidente. Attribuzioni

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio ed esercita le attribuzioni previste nello Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare e ne dirige i lavori, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. A norma di legge apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota.

3. Il Presidente durante i lavori dell'Assemblea, esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei conti, con le istituzioni e gli altri organismi con i quali il Consorzio si rapporta.

6. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.

7. Il Presidente ha diritto di intervento e di voto al pari degli altri Consiglieri, salvo quanto previsto nell'art. 29, u.c. dello Statuto.

Art. 7

Commissioni consultive

1. Il Consiglio può avvalersi, per una più approfondita e spedita trattazione delle proprie funzioni, di Commissioni consultive costituite nel proprio seno, ai sensi dell'art. 12, lett. p) dello Statuto.

2. Le Commissioni hanno compiti consultivi. Possono altresì formulare proposte e pareri su materie di competenza del Consiglio.

3) Per il funzionamento delle Commissioni si rimanda ad apposito Regolamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 8

Convocazione del Consiglio neoeletto - Insediamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in prima seduta entro trenta giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente.

Art. 9

Convocazione

1. Il Consiglio dei Delegati è convocato e presieduto dal Presidente che a tal fine formula l'ordine del giorno e ne stabilisce la data.

2. Il Consiglio dei Delegati è altresì convocato su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, dello Statuto.

3. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri, almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Art. 10

Ordinamento delle adunanze

1. Il Consiglio dei Delegati è riunito validamente con la presenza della maggioranza dei delegati in carica. Il Consiglio dei Delegati, in assenza del presidente e del vice presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge.

3. Alle sedute del Consiglio partecipano il Direttore Generale del Consorzio ed il Collegio dei Revisori dei conti.

4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo del Consorzio o da funzionario da lui delegato.

Art. 11

Apertura dell'adunanza o scioglimento per mancanza del numero legale.

1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri presenti.

2. Se il numero non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

3. Accertato con l'appello la presenza del numero legale dei Consiglieri, la seduta è dichiarata aperta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario perché ne prenda nota nel processo verbale.

Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta è sciolta.

Art. 12

Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

2. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza dei presenti.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Art. 13

Verbali delle sedute

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento nonché l'ora in cui viene chiusa la seduta.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario.

Art. 14

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Esaurite le formalità, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.

3. Sono però ammesse comunicazioni del Presidente o del Vice Presidente su circostanze che possono interessare il Consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione.

Art. 15

Ordine della trattazione degli argomenti

1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione.

2. Tuttavia, su proposta del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio, in qualunque momento, può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

3. Con le stesse modalità il Consiglio può rinviare la trattazione di argomenti a nuova convocazione.

4. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere rinviate soltanto per l'assenza dei Consiglieri firmatari, o con il loro esplicito consenso.

Art. 16

Discussione

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una relazione del Presidente per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel caso di trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno su iniziativa dei Consiglieri la presentazione spetta ai proponenti.

2. La questione pregiudiziale, per cui un determinato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, per cui la discussione debba rinviarsi ad altro momento, possono essere proposte da tre consiglieri prima che sia aperta la

discussione stessa. Se questa sia già iniziata, la proposta deve essere formulata da almeno cinque consiglieri.

3. La proposta viene immediatamente posta in votazione, previo l'eventuale intervento di un consigliere favorevole e di uno contrario.

4. Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione cui sono ammessi a parlare i Consiglieri, nell'ordine delle richieste, nelle forme e nei limiti fissati dal regolamento. Hanno però la precedenza i Consiglieri facenti parte la Deputazione Amministrativa.

5. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione ma non superando i dieci minuti.

6. A nessuno e' permesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento o alla legge.

7. A ciascun Consigliere e' consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola, per una sola volta e per non oltre tre minuti.

8. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati per argomenti specifici dal Presidente, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

9. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatta richiesta, dà la parola al relatore per una eventuale replica in forma concisa agli interventi.

10. Terminata la replica il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 17

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa a escludere ogni deliberazione sull'argomento;
- b) la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo di discussione.
- 1. Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, intendesi che il provvedimento in esame abbia ottenuto l'adesione alla trattazione del Consiglio. Si fa, quindi seguito alla votazione nel seguente ordine:

2. Le votazioni sono effettuate nel seguente ordine:

- a) degli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
- b) degli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni ed aggiunte; gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;
- c) dei singoli articoli o delle singole parti del provvedimento quando la votazione articolo per articolo o per parti separate venga richiesta da cinque consiglieri;

d) del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni eventualmente risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza, negli altri casi.

2. Stabilito l'ordine e la forma della votazione rispettivamente in base agli articoli precedenti ed alle norme di legge, il Consiglio procede alle operazioni di voto.

3. Terminata ogni votazione, il Presidente ne riconosce e ne proclama l'esito.

Art. 18

Disciplina dei Consiglieri

Se un Consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama.

Nei casi più gravi, commina una nota di biasimo, ma il Consigliere colpito dal provvedimento può appellarsi al Consiglio, il quale decide per alzata di mano.

Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall'aula. Nei casi di particolare gravità, il Presidente può sospendere l'adunanza o scioglierla, facendone risultare a verbale.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 19

Ordine della discussione

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare secondo l'ordine stabilito all'inizio della seduta.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di altro Consigliere.

5. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Art. 20

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi devono limitarsi strettamente alla questione cui si riferiscono.

Art. 21

Disciplina del pubblico

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento della seduta; il Presidente adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione d'assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei dipendenti. A tal fine, uno di essi è sempre comandato, di servizio per le sedute del Consiglio, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nella parte dell'aula destinata ai Consiglieri solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando, da parte di persone che assistono alla seduta viene, arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

6. Quando nella sala si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona la sala, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Alla ripresa della seduta, se i disordini proseguono, il Presidente, può dichiararla definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. I cittadini hanno il diritto di chiedere la parola, durante le sedute del Consiglio quando, su proposta del Presidente, o di cinque consiglieri, vengano a ciò autorizzati dal Consiglio a maggioranza semplice.

Art. 22

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente per quanto istituzionalmente gli compete, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti o, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponimenti dell'Amministrazione.

2. L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto. Ove l'interrogante non specifichi di volere risposte in Consiglio, questa deve essere data per iscritto entro dieci giorni.

3. Nel caso di richiesta specifica l'interrogazione e' posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella quale gli interrogati provvedono a rispondere immediatamente, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno. Qualora nella replica l'interrogante sollevi questioni non contenute nella interrogazione presentata, gli interrogati possono rispondere immediatamente, ovvero riservarsi di rispondere nella successiva seduta. Nel caso di risposta immediata, la ulteriore replica deve limitarsi esclusivamente alla dichiarazione di soddisfazione o di insoddisfazione.

4. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al principio della seduta, la cui esposizione non può superare il termine di tre minuti. In questo caso però la risposta può essere differita alla seduta successiva. Nel caso di risposta immediata all'interrogante, viene riconosciuto il diritto di replicare di cui al comma 3, succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.

Art. 23

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per prendersi determinati atti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta del Consorzio stesso.

2. L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Presidente. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione; mozione da discutersi nella successiva adunanza consiliare.

3. Per quanto attiene le modalità di trattazione, viene fatto rinvio a quanto alle norme previste per le interrogazioni, in quanto applicabili.

Art. 24

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento, che abbia o no già formato oggetto di

interrogazione o di interpellanza, per eccitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività del Consorzio; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni del Presidente, ovvero in un giudizio sull'intero indirizzo del Consorzio.

2. Essa è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta. Questa deve avere luogo entro 10 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.

3. Essa può essere presentata, anche verbalmente, nel corso della seduta, a conclusione di discussioni avvenute.

4. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione e, il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono.

5. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto, cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.

6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Art. 25

Direttore – Revisori dei Conti – Funzionari

Oltre al Direttore Generale del Consorzio ed al Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio può chiamare ad assistere alla riunione dirigenti e funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 26

Norme generali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa ovvio richiamo allo Statuto ed alla legislazione regionale vigente.

Attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile della spesa

Esercizio 2013

Parere _____

Sala Consilina

Il rag. Dott. Antonio Burzo

Parere di regolarità tecnica _____

Sala Consilina, li

Il Direttore Tecnico ad interim
Ing. Mariano Lucio Alliegro

Parere di legittimità

Subnucle

Sala Consilina, li

30/12/11

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

[Signature]

Protocollo N. 23 Del 10 GEN. 2014

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 10 GEN. 2014
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.
4 del 25-2-2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 27/1/14

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

Copia conforme per uso amministrativo

Sala Consilina, li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli